Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici Disegno di legge per la procedura di consultazione

LEGGE

sull'archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio n. del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo e oggetto

¹La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti nonché l'utilizzazione degli archivi pubblici e l'organizzazione dell'Archivio di Stato.

²L'archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dei documenti degli enti pubblici. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla trasparenza e alla ricerca scientifica.

Art. 2

Campo di applicazione

La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:

- a) del Cantone
- b) degli enti locali;
- c) degli altri istituti e corporazioni di diritto pubblico cantonale e comunale;
- d) delle persone fisiche e giuridiche e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.

Definizioni

¹Ai sensi della presente legge sono *documenti* tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell'adempimento di compiti pubblici, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all'utilizzazione di dette informazioni.

²Si considerano *archivi* i documenti conservati dall'Archivio di Stato oppure gestiti autonomamente da altre istituzioni o da altri organi e servizi in conformità ai principi della presente legge.

³Hanno *valore archivistico* i documenti che rivestono un'importanza giuridica, politica, amministrativa, economica, sociale e culturale oppure che hanno un grande potenziale informativo.

CAPITOLO SECONDO TUTELA DEI DOCUMENTI

Art. 4

Competenza in materia di archiviazione

¹L'archiviazione dei documenti del Cantone compete all'Archivio di Stato.

²Sempre che una legge federale non disponga altrimenti, l'archiviazione di documenti del Cantone risultanti dall'esecuzione di compiti federali è di competenza del Cantone, e per esso dell'Archivio di Stato.

³Le autorità giudiziarie disciplinano l'archiviazione dei rispettivi documenti in conformità ai principi della presente legge; esse offrono all'Archivio di Stato di riprenderli qualora non siano in grado di occuparsene autonomamente.

⁴Il Consiglio di Stato designa, mediante regolamento, gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico cantonale che si occupano essi stessi dell'archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge.

⁵Gli enti locali, gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche incaricati di compiti d'interesse pubblico si occupano autonomamente dell'archiviazione dei loro documenti in conformità ai principi della presente legge.

Conservazione, offerta di versamento e distruzione dei documenti

¹Gli organi e i servizi che elaborano i documenti nell'esercizio del compito pubblico definiscono le modalità e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione, rispettando i termini definiti nelle leggi federali e cantonali.

²Essi gestiscono i documenti in modo ordinato, sistematico e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l'integrità, la protezione e la sicurezza dei dati. Adottano altresì le necessarie prescrizioni e misure organizzative.

³Sempre che non siano competenti per la loro archiviazione, gli enti pubblici e i privati che sottostanno alla presente legge devono offrire all'istituto archivistico competente i documenti che non utilizzano più in modo permanente o che non sono più utili per l'attività corrente.

⁴I documenti da offrire non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'istituto archivistico competente.

⁵Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 6

Inalienabilità e imprescrittibilità

¹Gli archivi pubblici sono inalienabili.

²Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione.

CAPITOLO TERZO ACCESSIBILITÀ E UTILIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI

Art. 7

Principio della libera consultazione e termine di protezione

¹Gli archivi pubblici sono accessibili a tutti dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli articoli 9, 10 e 11.

²I documenti accessibili al pubblico già prima del loro versamento a un istituto archivistico lo restano anche in seguito.

³La consultazione è gratuita. Per ulteriori servizi, quali ad esempio riproduzioni e ricerche specifiche, i costi vengono fatturati in base al dispendio di tempo e materiale, secondo le tariffe fissate dagli istituti archivistici competenti.

Calcolo del termine di protezione

Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

Art. 9

Termine di protezione prorogato per i dati personali

¹Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

²Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l'articolo 10.

Art. 10

Altre restrizioni alla consultazione

¹Sentito il servizio che ha versato i suoi documenti, l'istituto archivistico competente può negare o limitare la consultazione di archivi o documenti per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione, se lo richiede la tutela di un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

²L'istituto archivistico competente tiene un elenco accessibile al pubblico degli archivi per i quali la consultazione è stata limitata e indica la durata stabilita di tali restrizioni.

³Esso può prevedere altre restrizioni a tutela dell'integrità degli archivi e dei documenti.

Art. 11

Consultazione durante il termine di protezione

¹I servizi che hanno versato i loro documenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 7 o 9 capoverso 1, autorizzare l'istituto archivistico competente a renderli accessibili al pubblico o ad accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:

- a) alcuna prescrizione legale né
- b) alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

²L'autorizzazione alla consultazione deve essere subordinata a oneri o condizioni se esigenze di protezione dei dati delle persone interessate o altre ragioni oggettive lo giustificano; segnatamente può essere stabilito che i dati personali siano resi anonimi.

Diritti delle persone interessate

¹Il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. La limitazione di questi diritti è decisa dai servizi che versano i loro documenti.

²L'istituto archivistico competente può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni se essa è incompatibile con una gestione amministrativa razionale, siccome comporta un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato e il richiedente non intende sopportarne le spese.

³Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; possono unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l'inesattezza.

Art. 13

Consultazione da parte dei servizi che hanno versato i loro documenti

¹I servizi che hanno versato i loro documenti possono consultarli anche durante il termine di protezione.

²Nel caso di dati personali tali servizi possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:

- a) come mezzi di prova;
- b) a fini legislativi o giurisprudenziali;
- c) per la valutazione a fini statistici; oppure
- d) per garantire alla persona interessata l'esercizio dei suoi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

³Sono riservate le limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.

⁴Gli archivi non possono più essere modificati.

Art. 14

Consultazione di lasciti e depositi

¹La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.

²In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi pubblici.

Utilizzazione degli archivi a fini commerciali

¹L'utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un'autorizzazione.

²L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e condizioni, come pure alla conclusione di un contratto che disciplini l'estensione dell'utilizzazione e l'eventuale partecipazione agli utili da parte dell'ente pubblico interessato.

CAPITOLO QUARTO COMPITI E ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO

Art. 16

Scopo e funzione

L'Archivio di Stato è l'istituto archivistico centrale per gli organi e i servizi cantonali e costituisce, quale centro di competenze, l'autorità di riferimento e di coordinamento del Cantone in materia archivistica.

Art. 17

Salvaguardia e valorizzazione degli archivi

¹L'Archivio di Stato promuove l'archivistica curando l'informazione e collaborando con autorità, servizi e organizzazioni pubbliche e private attive in questo ambito.

²Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, li rende consultabili tramite il loro riordino e l'allestimento di strumenti di ricerca e ne promuove la valorizzazione.

³Oltre agli archivi del Cantone, si impegna a salvaguardare archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un'importanza cantonale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti.

⁴Emana un proprio regolamento relativo all'utilizzazione dei documenti.

Vigilanza e consulenza

¹L'archivio di Stato vigila affinché i principi della presente legge siano rispettati; a questo scopo può esaminare e ispezionare gli archivi degli organi e servizi tenuti a offrire i loro documenti e di quelli che si occupano che si occupano autonomamente dell'archiviazione.

²Offre la propria consulenza per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei documenti.

³Emana, all'attenzione degli organi e servizi tenuti a offrire i loro documenti, istruzioni relative alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti.

⁴Gli organi responsabili del Cantone consultano l'Archivio di Stato prima della messa in opera di progetti di gestione informatizzata dei documenti.

Art. 19

Determinazione del valore archivistico, versamento e distruzione di documenti

¹L'Archivio di Stato determina, in collaborazione con gli organi e servizi cantonali interessati, il valore archivistico dei documenti.

²I documenti dei quali è stato accertato il valore archivistico devono essere versati all'Archivio di Stato dagli organi e servizi tenuti a offrirli secondo l'articolo 5 capoverso 3.

³L'Archivio di Stato stabilisce, in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, il valore archivistico di questi ultimi.

⁴L'Archivio di Stato conserva provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico in caso di dubbio o di divergenze con il servizio tenuto a offrirli.

⁵L'Archivio di Stato non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che l'ha versato.

⁶Sono riservate le disposizioni del diritto speciale che prevedono la conservazione di documenti.

Deposito legale

L'Archivio di Stato gestisce il deposito legale degli stampati destinati al pubblico, della grafica d'arte, delle riproduzioni di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto, prodotti da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone.

Art. 21

Prestazioni di servizio speciali

¹L'Archivio di Stato, su richiesta, può provvedere all'archiviazione dei documenti degli enti e delle persone che si occupano autonomamente dell'archiviazione, stipulando dei contratti di collaborazione che tengano conto del costo della prestazione.

²Può fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell'informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.

Art. 22

Esemplari giustificativi

Due esemplari di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente su documenti custoditi presso l'Archivio di Stato devono essere consegnati gratuitamente a quest'ultimo dai loro autori.

Art. 23

Provvedimenti d'ordine

Nel proprio regolamento l'Archivio di Stato può prevedere un divieto d'accesso per le persone che abbiano violato in modo grave o ripetuto le disposizioni della presente legge, del regolamento di applicazione o delle prescrizioni relative all'utilizzazione dei documenti.

CAPITOLO QUINTO PROCEDURA E RIMEDI GIURIDICI

Art. 24

¹Contro le decisioni dell'Archivio di Stato e degli enti locali che si occupano autonomamente dell'archiviazione dei loro documenti è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni degli istituti e corporazioni del diritto pubblico cantonale che si occupano autonomamente dell'archiviazione dei loro documenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni delle autorità giudiziarie che si occupano dell'archiviazione dei rispettivi documenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni tra i privati e gli organismi e persone ai sensi dell'articolo 2 lettera d.

⁵In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

CAPITOLO SESTO SANZIONI

Art. 25

Contravvenzione

¹È punito con una multa sino a fr. 10'000.- chiunque intenzionalmente rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione.

²È applicabile la Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

³Sono riservate le disposizioni del diritto speciale.

Sanzioni disciplinari

Nei confronti dei membri di un'autorità e dei dipendenti pubblici che, nell'esercizio delle relative funzioni, non rispettano i principi della presente legge, sono riservate le sanzioni disciplinari previste dal diritto speciale applicabile ai singoli archivi pubblici.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 28

Referendum ed entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO MODIFICA DI ALTRE LEGGI

1. La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Titolo

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 15

Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

¹L'organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, se:

- a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell'elaborazione;
- b) il destinatario trasmette i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo responsabile;
- c) i risultati dell'elaborazione sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate; e
- d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.

²Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

Art. 21

Conservazione, archiviazione e distruzione

¹I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati.

²L'organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione, archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del diritto federale o cantonale.

³Conformemente alla legge cantonale sull'archiviazione del ..., l'organo responsabile offre all'istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l'attività corrente.

⁴L'organo responsabile determina in collaborazione con l'istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti.

⁵L'organo responsabile distrugge i dati personali che l'istituto archivistico competente ha designato privi di valore archivistico, tranne quando tali dati:

- a) sono resi anonimi;
- devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.
- 2. La legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 è modificata come segue:

Titolo

Legge sulla statistica cantonale (LStaC)

Art. 16 cpv. 3 lett. a

- a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell'elaborazione;
- 3. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 106 lett. e

- e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale.
- 4. Il decreto legislativo sulla riorganizzazione dell'Archivio cantonale del 24 novembre 1874 è abrogato.